



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Milano della Sezione 7[^], dott. Di Palma Fabio,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n.47275/2023 R.G., promossa da:
BLUE FLAME SRL (Part. IVA n.01709690125), in persona del legale
rappresentante Zoso Diego, con sede legale in Carnago (VA) Via
Giuseppe Verdi n.26/C, rappresentata e difesa dall'avv. Sonia
Monteleone ed elettivamente domiciliata in Biella Via Palazzo di
Giustizia n.22

ricorrente

CONTRO

GJONAJ ASTRIT, residente in Samarate (VA) via Acquedotto
n.122/A

resistente contumace

E CONTRO

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede legale in Bologna Via
Stalingrado n.45 e stabilimento in Milano, via Dei Missaglia n. 97

resistente

E CONTRO



QUIXA ASSICURAZIONI S.P.A. (Part. Iva n.I0370450966), con
sede legale in Milano Corso Como n.17, in persona del legale
rappresentante pro tempore, in qualità di mandataria di Unipolsai
S.p.A. con rappresentanza sostanziale e processuale in forza di
mandato irrevocabile, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia
Keissidis ed elettivamente domiciliata in Milano Via M. Camperio n.9
interveniante volontaria

Oggetto: risarcimento da sinistro stradale

conclusioni per parte ricorrente: come da note conclusive, da
intendersi integralmente trascritte

conclusioni per resistente Gjonaj: nessuna conclusione

conclusioni per resistente UnipolSai spa: nessuna conclusione

conclusioni per interveniente volontaria: come da note conclusive, da
intendersi integralmente trascritte

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente depositato la società Blue Flame srl chiamava
in giudizio il sig. Gjonaj Astrit e la compagnia UnimpolSai spa per
sentirli condannare, in via tra loro solidale, al risarcimento dei danni
dalla stessa subito a seguito del sinistro occorso in data 04.04.2022 alle
ore 12.05 circa nel comune di Cassano Magnano (VA) lungo la Via
Orione.

Nel ricorso introduttivo si sosteneva, fra l'altro:

- che nell'occasione il veicolo Renault Master tg. FT656ZG
(assicurato UnipolSai), di proprietà e condotto da Gjonaj Astrit,



retrocedendo urtava il veicolo attoreo fermo (Seat tg. FB251YY

assicurato Quixa), di proprietà e condotto da Sottocorno Stefano;

- che subito dopo il sinistro i due conducenti redigevano e sottoscrivevano l'allegato modello CAI laddove il convenuto Gjonaj ammetteva la propria responsabilità, riconoscendo di aver urtato l'autovettura del sig. Sottocorno nel compiere una manovra di retromarcia;

-che a seguito del citato sinistro il veicolo attoreo subiva danni materiali quantificati in Euro 8.923,01=, oltre ad Euro 244,00= a titolo di noleggio di un'autovettura sostitutiva, importo già riconosciuto dalla compagnia prima della instaurazione del presente giudizio;

- che il sig. Sottocorno cedeva il proprio credito risarcitorio all'odierna società ricorrente;

- che in data 8 luglio 2022 Quixa inviava un atto di transazione e quietanza per l'importo di Euro 7.140,00=, comprensivo di spese di assistenza stragiudiziale (Euro 650,00=) e spese di noleggio dell'autovettura sostitutiva (Euro 244,00=), motivata con l'applicazione di una penale del 30% per avere il cedente riparato l'autovettura presso una Carrozzeria non convenzionata con Quixa;

- che la società ricorrente tratteneva detto importo quale acconto sulla maggior somma dovuta.

La società ricorrente chiedeva quindi che il Giudice adito, previe le più opportune declaratorie, condannasse solidalmente i convenuti al completo risarcimento dei danni subiti nell'occasione quantificati nell'importo capitale di Euro 2.677,01=.



All'udienza del 20.02.2024 si costituiva in giudizio la compagnia la Quixa Assicurazioni spa, in qualità di mandataria di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. con rappresentanza sostanziale e processuale in forza di mandato irrevocabile, la quale contestava in fatto e diritto le argomentazioni di controparte e chiedeva il rigetto delle domande attoree mentre nessuno compariva per il resistente Gjonaj e UnipolSai Ass.ni spa: il giudice, su istanza delle parti, rinviava la causa per la precisazioni delle conclusioni.

All'udienza del 28.03.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni come riportato in epigrafe ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.

In primo luogo si rileva e dichiara la rituale costituzione in giudizio della compagnia interveniente volontaria in qualità di mandataria di Unipolsai S.p.A. con rappresentanza sostanziale e processuale in forza di mandato irrevocabile (agli atti).

Secondo quanto confermato dalla Suprema Corte di Cassazione l'assicurazione del danneggiato può costituirsi sia in proprio sia quale mandataria dell'assicurazione del danneggiante ai sensi del art. 77 c.p.c. (rappresentanza processuale volontaria).

La Corte di Cassazione ha addirittura pacificamente escluso che un mandato di questo tipo possa essere ritenuto nullo per illiceità della causa ex art. 1343 c.c., poiché non elimina la facoltà concessa al danneggiato di "agire direttamente" contro l'assicuratore del responsabile civile.



Infatti nell'ambito delle diverse procedure di risarcimento regolate dalla vigente normativa, la compagnia assicurativa del vettore danneggiato può costituirsi in giudizio quale rappresentante volontaria di quella del danneggiante sulla base del mandato da quest'ultima conferitole, senza che ciò pregiudichi il diritto del danneggiato di scegliere il soggetto nei cui confronti fare valere la propria pretesa, fermo restando che gli effetti di una eventuale pronuncia di condanna si produrranno direttamente e soltanto nella sfera giuridica della mandante" (cfr. Cass. n. 20408/2016; conf. Cass. n. 31965/2018; Cass. n. 4305/2019; Cass. n. 21761/2019).

A conferma di quanto sopra si sottolinea chela Suprema Corte (vedi Cassazione civile sez. III - 18/08/2023, n. 24799) ha recentemente ribadito di avere "... già ritenuto ammissibile, nell'ambito di un giudizio risarcitorio per danni da sinistro stradale, la costituzione in giudizio della compagnia di assicurazione del danneggiato, in posizione antagonista con il medesimo" (Cass. Sez. 6-3, ord. 10 agosto 2018, n. 20383, Rv. 650295-01), affermando, più in generale, "l'ammissibilità del cd. "mandato card" o "di rappresentanza"" (cfr. Cass. sez. 3, sent. 11 ottobre 2016, n. 20408, non massimata), "in forza del quale l'assicuratore del danneggiato può operare come mandatario di quello del responsabile del sinistro" (così Cass. Sez. 3, sent. 18 aprile 2019, n. 10816). In simili casi, dunque, la compagnia assicurativa mandataria, "agisce a tutela di un diritto della mandante e non in proprio", sicché "le conseguenze di un'eventuale sentenza di condanna si produrranno solo nella sfera giuridica della mandante",



ragion per cui, anche quando il danneggiato opti per la procedura "ordinaria" ex art. 148 cod. assicurazioni (e non per quella "diretta", di cui al successivo art. 149), deve escludersi che "la costituzione nel processo della mandataria pregiudichi il diritto del danneggiato, come individuato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 180/2009, di scegliere il soggetto nei confronti del quale far valere la sua pretesa, in quanto la pronuncia di condanna spiegherebbe comunque i suoi effetti nei confronti del soggetto individuato dal danneggiato" (così Cass. Sez. 3, ord. 11 dicembre 2018, n. 31965, non massimata)"

Ciò posto, nel merito la domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta nei termini e per le ragioni sotto indicate.

Come sopra accennato la società ricorrente chiede il risarcimento dei danni dalla stessa subiti a seguito del sinistro occorso in data 04.04.2022 alle ore 12.05 circa nel comune di Cassano Magnano (VA) lungo la Via Orione quando il veicolo Renault Master tg. FT656ZG (assicurato UnipolSai), di proprietà e condotto dal resistente Gjonaj, retrocedendo urtava il veicolo fermo (Seat tg. FB251YY assicurato Quixa), di proprietà e condotto da Sottocorno Stefano.

Come anticipato il proprietario del veicolo danneggiato cedeva il proprio credito all'odierna società ricorrente (vedi doc.8 fascicolo parte resistente).

Nessun dubbio vi è sulla esclusiva responsabilità del convenuto Gjonaj Astrit nella causazione del sinistro in discussione.

L'attività istruttoria ha chiarito che il sinistro di cui è causa si è verificato con la dinamica riportata nell'atto introduttivo e cioè, come



detto, che quest'ultimo, nell'effettuare una manovra di retromarcia, urtava e danneggiava il veicolo del Sottocorno.

Il convenuto Gjonaj, rimanendo contumace, induce questo Giudice a ritenere la domanda della società attrice pienamente provata sulla base della documentazione prodotta in giudizio.

L'assenza dello stesso convenuto al dibattimento convince inoltre il Giudice sul fatto che quest'ultimo non oppone alcuna resistenza alla inoppugnabilità delle prove addotte dalla società attrice sull'an.

Dall'esclusiva responsabilità del convenuto Gjonaj nella causazione del sinistro in oggetto, consegue il diritto della società attrice a vedersi risarcire tutti i danni subiti nell'occasione così come provati in corso di causa.

La società attrice chiede in primo luogo il risarcimento dei danni materiali subiti dal veicolo incidentato, producendo a tal fine la fattura n.189 del 06.05.2022 per l'importo complessivo di Euro 8.923,01= (vedi doc.4 fascicolo parte attrice).

Sul punto si osserva unicamente che i lavori e le sostituzioni di pezzi di carrozzeria indicati nella sopra indicata fattura appaiono del tutto compatibili con la dinamica del sinistro così come appurata nella fase istruttoria.

Allo stesso modo i costi dei pezzi di ricambio nonché della manodopera indicati nella fattura appaiono del tutto compatibili con i tariffari all'epoca in vigore.



Si rileva infine che detta quantificazione si discosta di poco (circa 70,00= Euro) rispetto a quella periziata dalla compagnia assicurativa intervenuta (vedi doc.4 fascicolo Quixa).

Non può essere accolto l'assunto della compagnia sul diritto ad applicare una decurtazione al risarcimento nella misura del 30%.

In sede di costituzione la compagnia assicurativa precisava che "l'importo pagato da QUIXA teneva conto della decurtazione del 30% sul risarcimento stimato, come previsto dalle Condizioni di assicurazione relative alla Polizza RC Auto del signor Sottocorno ... per il caso di riparazioni al veicolo presso carrozzerie non convenzionate", posto che la società attrice non è convenzionata con Quixa.

Al di là di ogni considerazione relativa all'eventuale vessatorietà della citata condizione, sul punto si rileva, come sopra osservato in relazione all'ammissibilità dell'intervento volontario di Quixa nel presente giudizio, che quest'ultima agisce quale mandataria di UnipolSai s.p.a. e che, in quanto tale, nel caso in discussione non possono essere applicate condizioni eventualmente intercorse tra Quixa e il proprietario del veicolo danneggiato in quanto non previste nel contratto intercorso tra UnipolSai ed il responsabile civile e quindi imposte da soggetto terzo e, comunque, non previste dall'istituto assicurativo del responsabile civile.

Da ciò consegue che -nel caso in discussione- contrariamente a quanto sostenuto da Quixa non è applicabile la sopra indicata condizione.



Pertanto, la società attrice ha diritto al risarcimento di tutti i danni materiali subiti nell'occasione che, tenuto conto degli importi già percepiti prima dell'instaurazione del presente giudizio (Euro 6.246,00=) vengono quantificati nell'ulteriore importo capitale di Euro 2.677,01=, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dal dovuto al saldo.

Le spese del presente procedimento sono a carico solidale del convenuto Gjonaj Astrit e della compagnia Quixa, quale mandataria della compagnia UnipolSai s.p.a., e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore della causa e delle tariffe attualmente in vigore.

PQM

Il Giudice di Pace di Milano, rigettata ogni altra eccezione, domanda ed istanza, accertata e dichiarata la contumacia di Gjonaj Astrit, accertata e dichiarata l'ammissibilità dell'interventi volontario di Quixa Assicurazioni s.p.a., così provvede:

- 1) Accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di Gjonaj Astrit nella causazione del sinistro occorso in data 04.04.2022 alle ore 12.05 circa nel comune di Cassano Magnano (VA) lungo la Via Orione
- 2) Condanna, in via tra loro solidale, il citato Gjonaj Astrit, residente in Samarate (VA) via Acquedotto n.122/A, e la compagnia Quixa Assicurazioni s.p.a., con sede legale in Milano Corso Como n.17, in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di mandataria di Unipolsai Ass.ni s.p.a. con rappresentanza sostanziale e processuale in forza di mandato irrevocabile, a corrispondere alla



società ricorrente, tenuto conto degli importi percepiti prima dell'instaurazione del presente giudizio (Euro 6.246,00=), l'importo capitale di Euro 2.677,01=, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dal dovuto al saldo;

3) Condanna solidalmente il convenuto Gjonaj Astrit e la compagnia Quixa Assicurazioni s.p.a., in qualità di mandataria di Unipolsai Ass.ni s.p.a. con rappresentanza sostanziale e processuale in forza di mandato irrevocabile, alla rifusione delle spese sostenute dalla società attrice nel presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 1.498,00= di cui Euro 1.400,00= per compensi professionali ed Euro 98,00= per spese, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi professionali ex D.M. 55/2014), ed oneri di legge.

Sentenza esecutiva per legge.

Milano, 12 giugno 2024

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Fabio Di Palma

